



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONIO VALITUTTI	Presidente
UMBERTO L.C.G. SCOTTI	Consigliere-Rel.
MARCO MARULLI	Consigliere
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Consigliere
DANIELA VALENTINO	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE- PROTEZIONE INTERNAZIONALE Ud.25/05/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. **980/2022 R.G.** proposto da:

_____, domiciliata *ex lege* presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour e
rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanbattista Scordamaglia
(SCRGNB73A21G508G)

-ricorrente-

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO

-intimato-

e

MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato in Roma via dei
Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo
rappresenta e difende *ex lege*

-resistente-



PDF Eraser Free **avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro n. 4321/2019**

depositato il 27.11.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.5.2023 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso *ex art.35 bis* del d.lgs.25/2008, depositato il 9.8.2019, () cittadina nigeriana, si è rivolta al Tribunale di Catanzaro, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello *status* di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. La ricorrente aveva riferito di essere nata e cresciuta nel villaggio di Abudu, nell'Edo State; di essere di etnia *edo* e religione cristiana; di aver studiato per 12 anni conseguendo il diploma; che la sua famiglia, con cui era regolarmente in contatto, era composta dai genitori e cinque sorelle, tutti attualmente residenti nel villaggio di origine; che alle scuole superiori aveva intrapreso una relazione con una ragazza e, dopo essere stata scoperta da qualcuno in atteggiamenti intimi con la compagna, era partita per Benin City in quanto ricercata dalla polizia; di aver incontrato a Benin City una signora a cui aveva raccontato i suoi problemi, che le aveva proposto di partire per l'Europa e ripagare poi il debito di viaggio lavorando nel negozio di sua sorella; di aver accettato ed essere stata sottoposta al tradizionale rito *juju*, durante il quale le era stato detto che l'ammontare del suo debito sarebbe stato di 30.000 euro; di essere arrivata in Libia (attraversando anche il Niger), dove era stata consegnata a un uomo arabo che l'aveva detenuta e malmenata, prima di farla imbarcare verso l'Italia; una volta arrivata in Italia, a circa un mese dalla partenza da Benin City, di



aveva contattato la sorella della signora che le aveva organizzato il

viaggio; che costei aveva mandato un ragazzo a prenderla presso il centro di accoglienza in cui era ospite, affinché l'accompagnasse a Napoli; giunta a Napoli, di aver scoperto che avrebbe dovuto lavorare come prostituta per ripagare il debito del viaggio; di essersi rifiutata di prostituirsi e di essere fuggita alla prima occasione utile; giunta alla stazione dei treni, di aver incontrato una ragazza nigeriana che l'aveva ospitata presso la sua abitazione; di temere, in caso di rientro in Nigeria, di essere arrestata o uccisa per aver commesso atti omosessuali vietati dalla legge.

3. In sede di audizione giudiziale, l'istante ha confermato quanto riferito in Commissione Territoriale ed ha aggiunto le seguenti dichiarazioni: che una persona aveva scoperto lei e la fidanzata mentre si trovavano in un edificio abbandonato e aveva riferito la cosa a suo padre; che dopo questo episodio lei non era più rientrata a casa perché sapeva che suo padre non avrebbe preso bene la notizia, ed era dunque fuggita direttamente a Benin City; che in Italia, dopo essere scappata dalla casa in cui avrebbe dovuto prostituirsi a Napoli, era stata contattata telefonicamente da persone che dicevano di sapere dove abitasse; che, per tale motivo, aveva deciso di trasferirsi a Crotone da una sua amica; che attualmente nessuno la stava disturbando, ma che la *madame* telefonava spesso a sua madre, dicendole che il debito di 30.000 euro non era ancora stato ripagato; che aveva detto a sua madre che chiamerà la polizia se sarà nuovamente contattata dalla *madame*; di vivere attualmente in una casa in affitto a Crotone e lavorare come parrucchiera a domicilio in maniera indipendente; di avere un fidanzato nigeriano, che la aiuta economicamente ma vive a Torino e lavora lì come operaio; che, anche se sono fidanzati da tempo, lei non vuole convivere e lui è consapevole del fatto che a lei piacciono le ragazze e che il suo orientamento è bisessuale; di



non è d'essere rintracciata in Italia dalla *madame e che se* tornasse in Nigeria avrebbe timore solo di suo padre, con il quale non parla attualmente in quanto egli non ha mai accettato il suo orientamento sessuale.

4. Con decreto del 27.11.2021 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

5. Avverso il predetto decreto, comunicato via p.e.c. il 29.11.2021 ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 29.12.2021, svolgendo cinque motivi.

L'intimata Amministrazione dell'Interno si è costituita solo con memoria del 22.2.2022 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce ex art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. n. 251 del 2007 con riferimento ai profili di credibilità, in relazione all'orientamento omosessuale della ricorrente.

7. Il motivo è dedicato al tema dell'orientamento sessuale della ricorrente, dichiaratasi bisessuale, e al giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale circa la sua vicenda personale riferita in sede amministrativa e giurisdizionale.

Con riferimento all'orientamento sessuale e al fatto di essere stata colta in atteggiamenti intimi da una terza persona, l'intero racconto è stato giudicato dal Tribunale «*inverosimile, contraddittorio e farraginoso, ed in definitiva non credibile*».

Tale valutazione è stata ampiamente motivata con riferimento sia al carattere sommario, confuso e contraddittorio delle dichiarazioni, sia alla mancanza di precisazioni circa la presa di coscienza e il



PDF Eraser Free

la propria condizione e il proprio orientamento sessuale nel contesto ostile, omofobo e repressivo del Paese di provenienza, sia all'incoerenza delle condotte, specie sotto il profilo del «pentimento», prima riferito e poi contraddetto, sia alle concrete modalità della scoperta della sua relazione con l'amica e all'apprensione da parte della famiglia.

8. Certamente, in linea di principio, la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, incombendo al giudice, nell'esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l'obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l'attualità del timore di danno grave dedotto (Sez.6, 25.7.2018, n. 19716).

Tuttavia l'accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l'esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3, d.lgs. n. 251 del 2007, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori (Sez.6, 27.6.2018, n. 16925).

La valutazione del giudice deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perché non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perché il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria adottata nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente



manifestabili, e la stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori (Sez.6, 10.4.2015 n. 7333; Sez.6, 1.3.2013 n.5224).

I primi due commi dell'art.3 del d.lgs.251 del 2007 impongono al richiedente un dovere di cooperazione consistente nell'allegare, produrre o dedurre *«tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare»* la domanda di protezione internazionale. In ordine alla documentazione la norma mitiga l'obbligo di produzione, coerentemente con il più incisivo obbligo dell'autorità decidente di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, indicando i documenti *«comunque appena disponibili»*.

Nel secondo comma viene specificato, tuttavia, che gli elementi rilevanti che il richiedente è tenuto a fornire devono riferirsi alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale. Il quinto comma infine stabilisce che anche quando tali circostanze non siano suffragati da prove, la veridicità delle dichiarazioni deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non



dimossi un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

L'esame delle lettere c) ed e) sopra indicate evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall'assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro assertivo e probatorio fornito non sia esauriente purché il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (Sez.6, 24.9.2012, n. 16202 del 2012; Sez.6, 10.5.2011, n. 10202).

9. Nella fattispecie il Tribunale ha ampiamente motivato in ordine alle carenze e alla inverosimiglianza del racconto.

La ricorrente chiede pertanto indebitamente a questa Corte di sostituirsi al giudice del merito nella valutazione delle risultanze probatorie, senza dedurre e dimostrare correttamente l'esistenza di un vizio in seno alla motivazione posta a sostegno della decisione impugnata, tutt'altro che apparente e perfettamente idonea a dar conto del percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

10. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce ex art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 con riferimento ai profili di credibilità, in relazione alla tratta della prostituzione, nonché violazione art. 19 del d.lgs. 286/98.

11. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce ex art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto e violazione degli artt. 7 e 8 d.lgs. 251/07, con riferimento allo *status* di rifugiato.

12. Con il quarto motivo la ricorrente deduce ex art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto e violazione artt. 2, 5 e 14, comma 1, lett. b), del d.lgs. 251 del 2007, con riferimento alla protezione sussidiaria.



13. In merito al quinto motivo di ricorso la ricorrente deduce ex art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto e violazione artt. 19 d.lgs. 286/98, nonché violazione art. 32 d.lgs. 25/08.

14. Tutti e quattro i motivi, dal secondo al quinto, sono dedicati al tema della tratta subita dalla ricorrente, ovvero anche a questo tema, poiché la ricorrente deduce anche il profilo della violenza di genere e della discriminazione nei confronti degli omosessuali, e diversamente articolati in relazione alla tipologia di protezione richiesta [*status* di rifugiata, protezione sussidiaria ex art.14, lettera b), protezione complementare di diritto nazionale].

15. Al riguardo il Tribunale ha affermato che era evidente nel caso di specie la sussistenza di indizi di tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, avallata anche dal racconto fornito dalla ricorrente dinanzi all'organo amministrativo e al giudice circa le modalità di espatrio, da un lato, e al percorso migratorio dall'altro.

Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che anche il racconto relativo alla storia di tratta fosse incoerente internamente ed esternamente, e che la sig.ra Enabulele avesse mostrato un reiterato contegno reticente rispetto alle modalità di fuga dai suoi sfruttatori ed alla sua attuale vita in Italia, rifiutando più volte l'apertura di un verbale protetto e la possibilità di *referral* al preposto ente anti tratta.

Il Tribunale ha poi elencato una serie di contraddizioni e incongruenze del racconto della ricorrente: ella aveva riferito di non temere nulla per via del debito di 30.000 euro non restituito, in quanto l'Oba di Benin aveva chiarito che le ragazze nigeriane vittime di tratta di esseri umani non devono più sentirsi vincolate dal giuramento *juju*, e che comunque attualmente nessuno la sta più disturbando; ella aveva tuttavia espresso il timore, invece, in relazione ai suoi genitori rimasti in Nigeria, perché la *madame*



aveva invitato diverse volte degli uomini a casa dei suoi genitori, per avvisarli che la figlia doveva ancora saldare il suo debito, e poi non aveva argomentato in alcun modo circa tali episodi, né aveva riferito che lei o la sua famiglia abbiano ricevuto concrete minacce o subito episodi violenti, non fornendo dunque alcun elemento utile a concludere per l'effettiva presenza di un timore fondato di persecuzione; ella si era pure contraddetta sulla questione dei contatti tra la *madame* e la sua famiglia.

Di conseguenza il Tribunale ha concluso che la generale inattendibilità e reticenza nonché la mancanza di buona fede soggettiva della ricorrente, alla luce di tutte le considerazioni su esposte sulla consistenza e la plausibilità delle dichiarazioni fornite, costituivano una chiara violazione del dovere di cooperazione istruttoria che gravava sulla ricorrente stessa, e non potevano che condurre ad un giudizio di credibilità negativo.

16. I motivi meritano complessivo accoglimento nei sensi di cui in appresso.

Il Tribunale ha ritenuto, del tutto correttamente, che la sig.ra Enabulele fosse stata vittima di tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, e comunque su tale statuizione, rimasta esente da censure, può ritenersi sceso il giudicato.

I Giudici calabresi hanno tuttavia ritenuto che le incongruenze e le contraddizioni che affliggevano il racconto, anche nella parte relativa alla vicenda di tratta, inficiassero la credibilità complessiva della ricorrente, conseguentemente «sanzionata» per la mancata doverosa cooperazione.

17. Tale statuizione non è corretta e contrasta con gli orientamenti più recenti di questa Corte, ai quali appare opportuno assicurare continuità.

Recentemente (Sez. 1, n. 676 del 12.1.2022) questa Corte ha affermato che alle vittime di tratta può essere riconosciuto lo *status*



di asilo perché siano soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione datane dagli artt. 2 e seguenti del d.lgs. n. 251 del 2007 e in particolare, qualora la tratta abbia come vittime le donne, specie ove siano giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere, essa può considerarsi atto persecutorio in quanto riconducibile alla appartenenza ad un «particolare gruppo sociale» costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata e cioè l'appartenenza al genere femminile; che è compito del giudice accertare nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine, onde verificare il rischio attuale di ulteriori atti lesivi, dello stesso tipo di quelli già subiti, ovvero anche diversi ma che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, quali atti discriminatori fondati sul genere; che il richiedente asilo ha l'onere di allegare i fatti, ma non di qualificarli, compito questo del giudice che deve, in adempimento del dovere di cooperazione, a tal fine analizzare i fatti allegati, senza modificarli né integrarli, comparandoli con le informazioni disponibili, pertinenti e aggiornate sul Paese di origine e sui Paesi di transito, nonché sulla struttura del fenomeno, come descritto dalle fonti convenzionali ed internazionali, e dalle Linee guida per la identificazione delle vittime di tratta redatte dall'UNHCR e dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo; che ove si accerti la vicenda storica della tratta ma si escluda il rischio attuale di atti persecutori, si dovrà valutare, nel caso in cui la persona non abbia ricevuto il permesso di soggiorno ex art. 18 del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria (nella formulazione dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 applicabile *ratione temporis*), comparando la situazione soggettiva e oggettiva della richiedente con riferimento al Paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, ponendo particolare attenzione al fatto che le violenze subite possono essere state



contenute traumatiche e idonee ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona, nonché sulla sua capacità di reinserirsi socialmente in caso di rimpatrio, preservando le inalienabili condizioni di dignità umana.

Sotto il profilo strettamente probatorio, è stato precisato che al fine di verificare la sussistenza di una condizione di soggezione a tratta a fini di sfruttamento sessuale, poiché alcuni degli elementi caratteristici delle dichiarazioni di chi si trovi in questa situazione sono la contraddittorietà e la frammentazione del contenuto del racconto, anche a causa di una latente condizione di timore, la credibilità della storia (che opera ad un tempo sul piano dell'allegazione e della prova dei fatti) deve essere valutata dal giudice di merito verificando, da un lato, la rappresentazione di una vicenda personale autenticamente riferibile alla richiedente asilo, dall'altro la stretta vicinanza della complessità delle dichiarazioni rese agli elementi distintivi ricorrenti delle vicende di tratta, da valutarsi alla luce dei criteri interpretativi indicati in proposito nelle linee guida elaborate dall'U.N.H.C.R. (Sez. 1, n. 41863 del 29.12.2021).

In tale occasione la Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- l'allegazione di uno stato di soggezione a tratta ai fini del riconoscimento della protezione internazionale può essere fatta dal difensore, assumendo all'interno del ricorso introduttivo del procedimento di concessione della protezione internazionale, nell'individuare la *causa petendi* ex art. 125 cod. proc. civ., che le dichiarazioni della richiedente asilo sua assistita debbano essere intese come rappresentative di una simile condizione;
- al fine di verificare la sussistenza di una condizione di soggezione a tratta, le dichiarazioni della richiedente asilo debbono essere analizzate - ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 5, lett. c), d.lgs. 251/2007,



dei criteri interpretativi indicati dall'U.N.H.C.R. nelle proprie linee guida volte all'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale;

- poiché alcuni dei tratti caratteristici delle dichiarazioni di chi si trova in queste condizioni sono la contraddittorietà e la frammentazione del contenuto del racconto, la veridicità della storia offerta deve essere valutata dal giudice di merito verificando, da un lato, la rappresentazione di una vicenda personale autenticamente riferibile alla richiedente asilo, dall'altro la stretta vicinanza della complessità delle dichiarazioni rese agli elementi distintivi ricorrenti delle vicende di tratta;
- siffatta allegazione della richiedente asilo, ove riconosciuta veridica, vale, pur nella contraddittorietà che la caratterizza, ad allegare una condizione di tratta.

18. I motivi dal secondo al quinto vanno conseguentemente accolti nei sensi di cui in motivazione e il Tribunale di Catanzaro, al quale la causa viene rinviata, dovrà valutare la fattispecie concreta secondo i criteri sopra esposti per modulare la tutela in relazione al rischio concretamente apprezzato.

Il Tribunale provvederà inoltre alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.



PDF Eraser Free

Corteo di Ciorra Patrizia Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione
civile il 25 maggio 2023

Il Presidente
Antonio Valitutti

